

1905
7/8
520

Comune di Brione

Provincia di Brescia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DEL C.C. N. 26 del 12-9-2005

PIANO DI

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

1. PREMESSA

Per dare una corretta attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica è bene ricordare in premessa quali sono gli obblighi e le competenze dei soggetti introdotti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n°447/95.

Inoltre con la presente si forniscono gli elementi tecnici per la stesura dei Regolamenti con la definizione dei limiti di livello di rumore massimi ammissibili, suddivisi per zone ed attività, le modalità di applicazione e di sorveglianza, nonché ogni altra indicazione accessoria.

1.1 OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE

- Adozione dei PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO, assicurando il coordinamento con il PIANO URBANO DEL TRAFFICO e con i piani previsti dalla legislazione in materia ambientale. Per i Comuni che adottano il PIANO DI RISANAMENTO la prima relazione è allegata al PIANO; per gli altri Comuni la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro 447/95;
- Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, dal rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, dalla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;

- Controllo del rispetto della normativa inerente i requisiti acustici passivi dagli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi dagli edifici", sia in sede di progettazione sia in realizzazione;
- Controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei *provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive*.
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

1.1.1. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (L. 447/95 ART. 8 COMMA3)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

1.1.2. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L. 447/95 ART. 8 COMMI 4 E 6)

Le **richieste per il rilascio di concessione edilizia** relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le **domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive** devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La **domanda di licenza od autorizzazione all'esercizio delle attività** che si prevede possano produrre valori di emissioni superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

1.2. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE.

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto (ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc...) devono presentare al Ministero dell'ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, conformi a quanto stabilito dalla Commissione, che saranno recepiti nei *Piano di Risanamento* comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti stessi che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n°447, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 5% (1.5% per l'ANAS) dai fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché nella fascia o area territoriale di pertinenza dell'infrastruttura, attualmente individuata nelle bozze dei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti; gli interventi vanno effettuati prioritariamente all'interno della predetta fascia, mentre all'esterno di tale fascia gli eventuali interventi sono coordinati con il *Piano di risanamento* comunale.

I *Piani di risanamento* prevedono:

- La classificazione delle tratte o siti da risanare secondo delle priorità che tengono conto sia dei livelli di inquinamento acustico che dell'entità della popolazione esposta che del costo dell'intervento;
- Il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione;
- L'individuazione degli interventi.

1.3 OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Per gli esercenti di insediamenti produttivi, l'art. 15 comma 2 della L.Q. 447/95 stabilisce che, entro sei mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, sia presentato, laddove necessario, un *Piano di risanamento acustico* al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo, i *Piani di Risanamento* devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (D.M.A. 11/12/96).

Qualora tali Piani non vengano presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel PIANO DI ZONIZZAZIONE comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto Piano.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 01/12/96, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione, da parte delle aziende, del *Piano di Risanamento* a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il suddetto *Piano*: descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.

OBIETTIVI

La zonizzazione acustica è il punto di partenza per interventi di prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico.

Essa è redatta con lo scopo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente e nel medesimo tempo risanare zone del territorio dove si riscontrano livelli di rumore che potrebbero causare effetti negativi alla salute delle persone.

Il Piano di Zonizzazione Acustica è pertanto uno strumento della programmazione territoriale che permette agli organi competenti di governare lo stato di fatto e prevenire incompatibilità dei futuri interventi del territorio.

I limiti di zona hanno diversi scopi: costituire un riferimento da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti, garantire la protezione di zone poco rumorose, promuovere il risanamento di situazioni considerate "rumorose" e dannose per la salute del cittadino nonché la progettazione in conformità per le nuove realizzazioni.

2. ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITA' O DI POLIZIA MUNICIPALE.

I comuni dovevano, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, adeguare i Regolamenti Locali d'Igiene e Sanità o di Polizia Municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (Legge Quadro 447/95, art. 6, comma 2).

2.1 ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITA'

Si propone qui una bozza di Regolamento Locale di Igiene e Sanità.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art. 6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Vista la Legge della Regione Lombardia n°13 del 10/08/01 in materia di attività temporanee (art. 8) si stabilisce quanto segue:

ART. 2 – DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione I – Cantieri edili, stradali, assimilabili.

Art. 3 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantiere, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc...).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 – ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

L'attivazione di macchina rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 5 – LIMITI MASSIMI

Per misure eseguite nei pressi del cantiere, quali limiti di rumore verranno assunti i valori riportati sul libretto di omologazione della macchina (le macchine conformi alle normative CEE, come richiamato nell'art. 3, hanno questo tipo di dati sul libretto che accompagna la macchina stessa). Il limite assoluto da non superare, presso le abitazioni dei possibili ricettori e con le metodiche stabilite dal DPCM 16/3/1999, è quello delle zone industriali pari a 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende all'interno dell'ambiente abitativo così come definito dalla legge quadro n°447 del 26/10/1995 per le abitazioni vicine alle aree in cui vengono esercitate le attività, nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

Art. 6 – EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 7 – MODALITA' PER IL RIALSCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli artt. precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

SEZIONE II – Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili.**Art. 8 – DEFINIZIONI**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici servizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

Art. 9 – LOCALIZZAZIONE

Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della legge 447/95 individuate nella Zonizzazione Acustica qualora adottata dal Comune.

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzare i livelli acustici.

Art. 10 – LIMITI ED ORARI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che considerano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici, tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definite nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo (100 dBA SPL slow oppure 100 dBA Leq con $t=1$ sec.)

Art. 11 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 8 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione – il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo – come da allegato 4 al presente Regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima

dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. il Sindaco sentito il parere dei Servizi proposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO III – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO.

Art. 12

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite di 100 dBA SPL slow o 100 dBA Leq con $t = 1$ sec. da misurarsi in centro pista per le sale da ballo e similari, o in centro platea per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc...)

Art. 13

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contendere un'idonea documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella D.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma I del D.P.R. 22 aprile 1994 n°425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla D.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della D.I.A.

TITOLO IV – ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE**Art. 14****“Macchine da giardino”**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

“Altoparlanti”

L'uso di altoparlanti sui veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

“Cannoncini antistorno”

In attesa che per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

posizionamento del cannone il più lontano possibile dalle abitazioni con la bocca di sparo non orientata verso residenze; ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;

- fascia oraria: 7.30 – 13.00 e 15.00 – 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti
- fascia oraria: 13.00 – 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti

in caso di piccoli vigneti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

TITOLO V – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**Art. 16**

Per le sanzioni specifiche in materia di inottemperanza alle norme regolamentari comunali si rimanda alle disposizioni di ogni singolo Comune.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni d'igiene.

Art. 17 – MISURAZIONI E CONTROLLO

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata alla A.S.L. ed al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 18

Il presente regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO I – Cantieri edili

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione dei lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO II – Cantieri stradali

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

**ALLEGATO V – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili:
Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea.**

Allegato 5

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Carta legale o marca da da bollo
--

AL SINDACO
DEL COMUNE DI _____

Il sottoscritto _____

In qualità di : legale rapp.te titolare altro (specificare) _____

Della ditta e/o manifestazione _____

Sede legale _____

(via n° civico, telefono, fax)

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

_____ da effettuarsi in
_____ via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____ negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione.

5. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

6. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede:

Data _____

Firma _____

ALLEGATO IV – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili: Comunicazione di attività rumorosa temporanea.

Allegato 4

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

Carta legale o marca da da bollo
--

AL SINDACO
DEL COMUNE DI _____

Il sottoscritto _____

In qualità di : legale rapp.te titolare altro (specificare) _____

Della ditta e/o manifestazione _____

Sede legale _____

(via n° civico, telefono, fax)

COMUNICA

Che nei giorni dal _____ al _____ negli orari _____ in
_____, via _____
n. _____ si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione.

3. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
4. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO III – Cantieri edili, stradali o assimilabili: Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea.

Allegato 3

(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA**

Carta legale
o marca da
da bollo

AL SINDACO
DEL COMUNE DI _____

Il sottoscritto _____

In qualità di : legale rapp.te titolare altro (specificare) _____

Della ditta _____

Sede legale _____

(via n° civico, telefono, fax)

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in

_____, via _____ n. _____ nei giorni dal

_____ al _____ negli orari

_____ in deroga agli orari e limiti

stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione.

1. planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO VI – Documentazione di impatto acustico (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

1. Descrizione dell'attività.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a. analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti,
 - b. valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc....)
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc...)

6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n°447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n°447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

Appendice

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- Planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- Prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc....,
- Indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- Indicazione anche grafica della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro (specificando);
- Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su un'ulteriore mappa in scala più estesa.

2.2 ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

(bozza)

QUIETE PUBBLICA

Art. 1 – inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 2 – esercizio dei mestieri, arti e industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del mattino.

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc.... è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori, promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti colori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono

chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 3 – Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:100 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a. si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;*

- b. non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;*
- c. siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.*

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrali, inoltre tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 4 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 5 – Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore al livello massimo di potenza, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 6 – Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbi ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 7 – Uso di strumenti sonori

È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che creino suoni o rumori dalle pubbliche strade che, per la loro inesistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori di amplificazione.

Art. 8 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore alle ore nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc... contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc.... devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 9 – Venditori e suonatori ambulanti.

Sono vietate, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori dunque autorizzati è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 10 – Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni all'interno dei pubblici locali.

Art. 10 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

È vietata nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino la quiete pubblica, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso suddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro dalle disposizioni di cui sopra e se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 12 – Suono delle campane

esclusivamente
consentito per il rintocco dell'ora
Il suono delle campane è ~~proibito~~ da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommerso.

Art. 13 – Sale da ballo, cinema e ritrovi.

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 14 – Negozi per la vendita di apparecchi e radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

Zonizzazione acustica
Relazione tecnica

- a) al mattino dopo le ore E fino alle ore
b) Al pomeriggio dopo le ore E fino alle ore

Il suono degli apparecchi dovrà però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 15 – carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi ^{non è} consentita solo alla periferia della Città e negli spazi che ~~saranno stabiliti dalle autorità comunali.~~ in quanto non vi

sono spazi attrezzati.

Zonizzazione acustica
Relazione tecnica

Categ.	Descrizione della manifestazione	Afflusso previsto (o capienza)	Durata	Numero massimo di giorni per sito	Livello massimo in facciata	Li mite orario	Limite differenziale
1	Concerti importanti all'aperto (ad esempio nelle piazze del centro storico, negli stadi). L'importanza è data dall'afflusso previsto	>1000	1 giorno	5 gg (non consecutivi)	70 dBA	Dalle 15 alle 24	Non si applica
2	Concerti importanti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad esempio palazzotto dello sport). L'importanza è data dall'afflusso previsto	>1000	1 giorno	10 gg (non consecutivi)	70 dBA	Dalle 15 alle 24	Non si applica
3	Concerti all'aperto o al chiuso (ad esempio nei chioschi estivi)	<1000	1 giorno	16 gg	65 dBA	23.30	Estensione del differenziale diurni di 5 dBA fino alle 23.30
4	Concerti all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie e ristoranti ecc...	Sicuramente <1000	≤ 16 gg	16 gg	65 dBA	//	Estensione del differenziale diurni di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie e ristoranti ecc...	Sicuramente <1000	> 16 gg	> 16 gg	Non derogabile	9-13 15-24	Non derogabile
7	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti cinema spazi dibattiti luna park ecc Se con concerti importanti valutare insieme cat. 1	> 1000	> 10 gg	Illimitato	65 dBA	9-13 15-24	Estensione del differenziale 5 dBA fino alle 24.00
8	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti cinema spazi dibattiti luna park ecc Se con concerti importanti valutare insieme cat. 1	< 1000	≤ 10 gg	10 gg	65 dBA	9-13 15-24	Non si applica

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Il piano di zonizzazione è stato realizzato secondo le Linee Guida della Regione Lombardia per rendere possibile il controllo della rumorosità ambientale e rendere acusticamente compatibili le destinazioni d'uso previste sul territorio comunale.

A seguito di indagini documentali, quali ad esempio l'analisi degli strumenti urbanistici, verifica delle strade presenti sul territorio, eventuali sviluppi previsti dal Piano Regolatore Generale..... si è proceduto poi all'individuazione delle Classi:

Classe I – Aree particolarmente protette;

Classe II – Aree ad uso residenziale

Classe III – Aree di tipo misto

PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE

In base ai criteri specificati si è proceduto alla suddivisione del territorio comunale nelle diverse classi acustiche.

CLASSE I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Risultano in questa classe le aree circostanti il centro sportivo e la Scuola materna elementare comunale.

CLASSE II – AREE AD USO RESIDENZIALE

Risultano appartenenti a questa classe la maggior parte delle aree a destinazione prevalentemente residenziale nonché le aree rurali, le aree montane.

CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO

Risultano appartenenti a questa classe una limitata area posta a Sud del territorio comunale.

NORME TECNICHE

Art. 1 – Definizioni

- A) Descrizione delle CLASSI acustiche come definite dal DPCM 01/03/91, L.447/95 e DPCM 14/11/97.

CLASSE I – *Aree particolarmente protette*

Rientrano in questa classe le aree per le quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale, aree scolastiche, aree ospedaliere, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc..

CLASSE II – *Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali e industriali.

CLASSE III – *Aree di tipo misto*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali o con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – *Aree di intensa attività umana*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – *Aree prevalentemente industriali*

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsa densità di popolazione.

CLASSE VI – *Aree esclusivamente industriali*

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Alle sei classi di riferimento si applicano i valori massimi di livello sonoro riportati nella seguente tabella.

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti max Leq(A)		Valori di attenzione Leq(A)		Valori di qualità Leq(A)	
	Colore	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
I Aree particolarmente protette	Verde chiaro	50	40	60	45	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	Verde scuro	55	45	65	50	52	42
III Aree di tipo misto	Giallo	60	50	70	55	57	47
IV Aree di intensa attività umana	Arancio	65	55	75	60	62	52
V Aree prevalentemente industriali	Rosso	70	60	80	65	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	Blu	70	70	80	75	70	70

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): **5 dB(A)** durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00); **3 dB(A)** durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

B) Definizioni tecniche

In conformità alla L. 447/95, al DPCM 01/03/91 e al DPCM 14/11/97 vengono assunte le seguenti definizioni.

Rumore qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi e che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Inquinamento acustico l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute pubblica, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs 277/91 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono attività produttive).

Sorgenti sonore fisse gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

Valori limite di emissione il rumore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore.

Valori limite di immissione il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

Valori di attenzione il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute o per l'ambiente.

Valori di qualità i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

Livello di rumore residuo(Lr) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità previste per la misura del rumore ambientale.

Livello di rumore ambientale(La) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello di pressione sonora esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ dB}$$

Dove p è il valore efficace della pressione sonora misurato in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB (A)}$$

Dove $P_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC n°651); dove p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (L_D) differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo ($L_D = L_A - L_R$)

Rumore con componenti impulsive emissione sonora nelle quali siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Rumore con componenti tonali emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano udibili e strumentalmente rilevabili.

Sorgente specifica sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo a lungo termine (TL) rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

Tempo di riferimento (TR) rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento. Quello diurno compreso tra le h. 06.00 e le h. 22.00 e quello notturno compreso tra le h. 22.00 e le h. 06.00.

Tempo di osservazione (To) è un periodo di tempo compreso nel TR nel quale si verificano le condizioni di misura che si intendono valutare.

Tempo di misura (Tm) all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura pari o minori al tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli statistici cumulativi (Ln) sono i livelli superati per una certa percentuale di tempo durante il periodo di misurazione.

Art. 2 – Zonizzazione acustica del territorio comunale

Ai fini del presente Piano, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi acustiche del precedente art. 1 e riportate nella tavola planimetrica.

Coerentemente con quanto previsto dagli art. 2 c.2 della L.447/95 e art. 2 c.2 del DPCM 01/03/91, si è assunto come criterio di riferimento ai fini della zonizzazione acustica, che zone confinanti, anche appartenenti a comuni limitrofi, non possano assumere limiti assoluti che differiscano più di 5 dB(A).

Si sono inoltre individuate idonee "fasce di attenuazione" di adeguate dimensioni interposte fra zone appartenenti a classi diverse.

I confini tra le zone omogenee corrispondono:

1. per file di fabbricati continui, alla facciata a filo strada;
2. per tratti privi di insediamenti, ad una fascia la cui larghezza sia tale da permettere un abbattimento di 5 dB(A).

Art. 3– Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico

Ai sensi dell'art. 2 c.5 della L. 447/95, i provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento acustico sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

Rientrano in tale ambito:

1. le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
2. le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità di prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili;
3. la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
4. gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione della sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
5. i piani di trasporti urbani e i piani urbani del traffico; i piani di trasporti provinciali o regionali e i piani del traffico per la mobilità extraurbana, la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
6. la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

Art. 4– Competenze dell'Amministrazione Comunale

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 14 della L. 447/95.

1. la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
2. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
3. l'adozione ai sensi dell'art. 7 della L. 447/95, dove necessario, dei "Piani di risanamento";
4. il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e di nulla osta all'esercizio;

5. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 285 del 30/04/92;
6. il rilascio dell'autorizzazione anche in deroga ai limiti stabiliti per attività di carattere temporaneo quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi nonché alle attività che svolgono su aree precisate da destinarsi a spettacoli temporanei, ovvero mobili.

Art. 5– Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico.

Ai sensi dell'art. 1 c. 4 del DPCM 01/03/91 e art. 6 c.1 lett. h) della L. 447/95, il Sindaco è competente al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Si tratta di attività quali, ad es., cantieri edili, circhi, luna park, manifestazioni sportive e ricreative, concerti all'aperto, discoteche estive all'aperto, mercatini ambulanti, ecc..

Per tali attività possono essere derogati e superati i valori limiti di immissione fissati dalla zonizzazione acustica.

Il Sindaco può prescrivere accorgimenti, su parere del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, al fine di limitare il rumore.

Il Sindaco può altresì ordinare limitazioni d'orario.

Le prescrizioni devono essere parte integrante dell'autorizzazione.

La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere corredata dall'indicazione dell'ubicazione dell'attività rumorosa, dalla sua durata, dall'elenco dei macchinari utilizzati e la loro conformità al D.M. 588/87, dall'elenco delle sorgenti sonore, dalla descrizione dell'attività svolta e dagli accorgimenti tecnici ed organizzativi messi in atto per minimizzare le emissioni rumorose.

In talune particolari situazioni, su richiesta del Sindaco, e/o del Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL potrà essere altresì richiesta una previsione di impatto acustico.

Art. 6– Disposizioni in materia di impatto acustico

In attesa dei provvedimenti regionali di cui all'art. 4 c.1 lett I) L.447/95 e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della medesima legge, la documentazione da produrre nei casi descritti (art. 8) dovrà comprendere:

1. i rilievi fonometrici della zona oggetto dell'intervento
2. simulazione del livello fonometrico ad intervento realizzato;
3. simulazione del livello fonometrico ad intervento realizzato con inserimento degli accorgimenti di minimizzazione di impatto;
4. indicazioni della procedura di calcolo previsionale.

Art. 7– Piani di Risanamento: attività produttive.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 447/95 entro sei mesi dall'approvazione dei "Piano di Zonizzazione acustica" le imprese, che non rispettino i limiti imposti, devono presentare il "Piano di risanamento" indicante gli interventi necessari per l'adeguamento, la tempistica di esecuzione degli interventi andrà concordata con l'Amministrazione Comunale.

Le imprese che non presenteranno il "Piano di Risanamento" dovranno rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica entro sei mesi dalla sua approvazione.

I contenuti minimi dei Piani di risanamento aziendali dovranno consistere in:

1. indicazione della tipologia di attività, descrizione del ciclo tecnologico e degli impianti, indicando il loro periodo di funzionamento;
2. indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle limitrofe;
3. indicazione delle sorgenti sonore, del perimetro dell'insediamento, della distanza degli insediamenti residenziali circostanti potenzialmente disturbati;
4. valutazione delle emissioni acustiche con l'indicazione dei valori rilevati, posizioni e tempi di misura;
5. indicazione dei criteri e degli interventi tecnici di risanamento con relativa tempistica di realizzazione e dimostrazione finale del rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica.

Ai sensi dell'art. 6 c. 4 L. 447/95 le imprese che avessero già presentato i piani di risanamento (art. 3 DPCM 01/03/91) e che fossero nelle condizioni di non rispettare i limiti di zonizzazione acustica, avranno a disposizione, il tempo tecnicamente necessario per gli interventi di adeguamento.

L'Amministrazione Comunale, ai fini del raggiungimento dei valori di qualità di cui alla tab. d del DPCM 14/11/97, si doterà dei Piani di risanamento di cui all'art. 6 L. 447/95.

Art. 8– Piani di risanamento: infrastrutture viarie e ferroviarie.

I piani di risanamento acustico delle infrastrutture viarie, ex art. 10 c.5 L.447/95, sono di competenza degli enti gestori delle infrastrutture stesse.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie si dovrà ottemperare alle norme previste dal DPR 459/98.

Art. 9– Requisiti acustici passivi degli edifici e sorgenti sonore interne

I requisiti acustici passivi degli edifici e le sorgenti sonore interne ai medesimi dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM 05/12/97.

Art. 10– Impianto a Ciclo produttivo Continuo.

Per gli impianti produttivi a ciclo continuo si applicano le norme contenute nel Decreto 11 Dicembre 1996.

Art. 11– Procedure per l'adozione della classificazione

La procedura per l'atto deliberativo di zonizzazione acustica può essere ricondotta per analogia a quella seguita per l'adozione dei PRG.

Il Comune pertanto procede alla pubblicazione della proposta di zonizzazione per un periodo di 30 giorni durante i quali chiunque (enti pubblici, associazioni, cittadini ecc..) può sottoporla a osservazioni.

Contestualmente al deposito nella segreteria comunale, una copia della proposta di zonizzazione è inviata ai comuni limitrofi e all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente per eventuali loro osservazioni.

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione definitiva della zonizzazione, esamina le osservazioni pervenute in caso di accoglimento modifica la proposta di zonizzazione.

Una volta divenuta esecutiva la Delibera di adozione del Piano della zonizzazione acustica, andrà trasmessa in copia alla Regione Lombardia Settore Ambiente ed Ecologia e al settore Sanità unitamente a copia del Piano.

Art. 12– Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesta da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 13– Sanzioni

Ferme restando le responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della Legge 447/95.

Inottemperanza ai provvedimenti legittimamente adottati dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95 ferme restando le responsabilità penali per quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

Da 1.032,91 € a 10.329,14 €

Superamento dei valori limite di emissione e di immissione

Da 516,46 € a 5.164,57 €

Mancata richiesta di Autorizzazione per attività a carattere temporaneo

Da 258,22 € a 1549,37 €

Art. 14 – Modifiche e revisione del Piano della zonizzazione acustica

Qualora per mutate condizioni urbanistiche e di viabilità si rendesse necessaria una modifica del presente Piano, l'Amministrazione Comunale procederà alla revisione dello stesso seguendo le procedure previste dall'art. 9 (I e II capoverso) delle Norme Tecniche.

Art. 15 – Validità del piano

Il presente Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale assoggetta alle proprie indicazioni tutte le attività che si svolgono sul territorio medesimo.

Le indicazioni contenute all'interno del Piano hanno valore di norma.

Lo schema di zonizzazione viene riportato su planimetria in scala opportuna e farà fede salvo contrasto con la norma scritta che prevale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti normativi ai quali si attengono i criteri di predisposizione della zonizzazione acustica sono costituiti dalle seguenti norme statali e regionali.

Codice penale RD 1398 del 19/10/1930 – art. 659 – Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Codice civile RD 262 del 16/03/42 – Art. 262 Immissioni.

DM 588 del 28/11/87 – “Attuazione delle direttive CEE relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro e di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile”

DPCM 01/03/91 – “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”

Legge 447 del 26/10/95 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

Decreto 11/12/96 – “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”

DPCM 18/09/97 – “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”

DM Ambiente 31/10/97 – “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”

DPCM 05/12/97 – “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

Decreto 16/03/98 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”

DPR 496 del 11/12/97 – “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”

DPCM 31/03/98 – Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n°447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

DPR 459 del 18/11/98 – “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n°447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

DPCM 215 del 16/04/99 – “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

DM 03/12/99 – “Procedure antirumore a zone di rispetto negli aeroporti”

Zonizzazione acustica
Relazione tecnica

DPR 476 del 09/11/99 – “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n°496, concernente il divieto di voli notturni”

Linee guida della Regione Lombardia per la zonizzazione acustica del territorio comunale, delib. V/37724 del 25/06/93 pubbl. B.U.R.L. del 13/08/93.

L.R. Regione Lombardia N°13 del 10 Agosto 2001 – “Norme in materia di inquinamento acustico”

DGR VII/9776 del 12/07/02 – “Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale”

Norme e Tecniche del settore. Circolari e pareri degli organi regionali competenti.
Bibliografia di settore.

IL TECNICO